

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE Tra

L'**Accademia di Belle Arti di Firenze**, codice fiscale n., , con sede legale in Via Ricasoli n. 66 rappresentata dal Prof. Giuseppe Andreani nella qualità di Direttore in virtù dei poteri conferiti dallo statuto (di seguito denominato "soggetto promotore")

e

Scuola Normale Superiore, codice fiscale n. 80005050507, con sede legale in Pisa, P.zza dei Cavalieri n° 7, rappresentata dal Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) l'11 giugno 1941, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"),

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che i soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142.
- vista la legge 19 ottobre 1990, n. 341 art. 8;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Scuola Normale Superiore di Pisa si impegna ad accogliere presso le strutture del proprio Laboratorio per l'Analisi, la Ricerca, la Tutela, la Tecnologia e l'Economia del patrimonio culturale (d'ora in poi denominata "Laboratorio LARTTE"), diretto dal prof. Salvatore Settis.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non è retribuito.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile

didattico-organizzativo (tutore accademico) e da un tutor locale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante accolto presso il Laboratorio LARTTE in base alla presente convenzione viene predisposto tra le parti un progetto formativo contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi dei tutori;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza presso la struttura ospitante;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare l'Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo;
- Redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, a cura del tutore locale, una sintetica relazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi formativi concordati nonché un attestato.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

I singoli progetti formativi dovranno essere predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalle strutture didattiche/accademiche e dall'Ente direttamente coinvolti nell'attività di tirocinio.

Art. 6

Con la presente Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza,

associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dlgs. 196 del 2003.

Art. 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 10

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di stipula, rinnovabile previo accordo formale tra le parti. Ciascuna Parte può recedere mediante disdetta scritta da comunicarsi agli altri contraenti a mezzo raccomandata a.r. ed il recesso sarà operativo tre mesi dopo la comunicazione. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 11

La presente convenzione, redatta per scrittura privata in due originali uno per ciascuna parte, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le spese di registrazione restano a carico della parte richiedente. Ciascuna delle parti assolverà all'imposta di bollo sui documenti di propria spettanza.

Per Accademia di Belle Arti, *Prof. Giuseppe Andreani* _____;
Firenze

Il Direttore della Scuola Normale *Prof. Salvatore Settis* _____;
Pisa.....